



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA  
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MICHELANGELO BUONARROTI"**

**Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate Liceo Sportivo Liceo Linguistico**  
Via Matteotti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Codice Fiscale 81002450310  
tel. 0481/410628 - fax 0481/410955 - email: gois00900r@istruzione.it; gois00900r@pec.istruzione.it

## **REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO**

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2023

### **Articolo 1 – Finalità della scuola**

1. La scuola è luogo di istruzione, formazione ed educazione. L'acquisizione di conoscenze e competenze e lo sviluppo dell'identità personale di ciascuna studentessa e ciascuno studente, nonché della coscienza critica, si realizzano mediante lo studio, il confronto e lo scambio delle prospettive culturali e delle idee.
2. Di questo processo le studentesse e gli studenti sono protagonisti e artefici insieme agli insegnanti e al personale scolastico e non possono essere considerati né considerarsi come meri fruitori dei servizi offerti dalla scuola.

### **Articolo 2 – Il Comitato studentesco**

1. Il Comitato Studentesco è previsto dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 13, c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti le studentesse e gli studenti dell'Istituto.
2. Il Comitato studentesco è l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione delle studentesse e degli studenti alla vita scolastica e collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri delle studentesse e degli studenti senza discriminazione alcuna.
3. Il Comitato studentesco è costituito da tutti i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti ed è integrato dai rappresentanti delle studentesse e degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale i quali partecipano alle riunioni con diritto di parola ma non di voto.
4. Esso può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Dirigente scolastico o al Consiglio di istituto, come previsto dal D.Lgs. cit. art. 13, c. 5.
5. Il Comitato Studentesco non può fare esplicito riferimento a partiti o a ideologie politiche né ad altre associazioni studentesche. Tale scelta è lasciata alle studentesse e agli studenti a livello individuale.
6. Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso.

### **Articolo 3 – Direttivo**

1. Il Comitato nomina 10 membri che costituiscono il Direttivo del Comitato Studentesco di cui 5 membri corrispondono alle studentesse e agli studenti eletti nel Consiglio di istituto e nella Consulta provinciale delle studentesse e degli studenti e i rimanenti 5 eletti a scrutinio segreto tra i rappresentanti di classe.



2. Tra i membri del Direttivo eletti nel Consiglio di istituto e nella Consulta provinciale delle studentesse e degli studenti viene designato il Presidente e tra i 5 eletti a scrutinio segreto tra i rappresentanti di classe viene designato un Vicepresidente.
3. Il Direttivo nomina al proprio interno, tra i membri rimanenti, un Segretario il cui compito è di redigere i verbali delle sedute del Comitato e del Direttivo.

#### **Articolo 4 – Compiti del Direttivo**

1. Compito del Direttivo è garantire l'esercizio democratico dei diritti delle studentesse e degli studenti nelle assemblee, come previsto dal D.Lgs. cit. art. 14, c. 4, e nelle riunioni del Comitato Studentesco e il loro svolgersi democratico; la concreta gestione di tale compito è affidato al Presidente del Comitato Studentesco e al Vicepresidente.
2. Il Direttivo ha il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle deliberazioni emesse in tali riunioni.
3. Il Direttivo può svolgere eventuali altre funzioni delegate dal Comitato Studentesco.
4. Nessuna delega può essere data a tempo indeterminato al Direttivo, al Presidente o ad altri.
5. Il Direttivo designa le studentesse e gli studenti che sono chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro e nelle articolazioni del Collegio dei docenti.

#### **Articolo 5 - Presidente**

1. Il Presidente presiede le riunioni del Comitato studentesco e del Direttivo; ne concorda col Dirigente Scolastico, se necessario, gli orari di convocazione e le integrazioni all'ordine del giorno.
2. Il Presidente rappresenta le studentesse e gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all'Istituto e con gli Enti esterni (associazioni, istituzioni ecc.).

#### **Articolo 6 - Commissioni**

1. Il Comitato Studentesco può nominare delle commissioni cui delegare determinate funzioni di controllo, organizzative o d'inchiesta.
2. Possono essere membri delle suddette commissioni anche studentesse e studenti non appartenenti al Comitato Studentesco, ma almeno uno dei componenti deve essere o un membro del Direttivo del Comitato Studentesco ~~o un rappresentante in Consulta provinciale o un rappresentante di Istituto~~ a cui spetta la presidenza delle commissioni.

#### **Articolo 7 – Modalità di convocazione delle assemblee studentesche di istituto**

1. La maggioranza del Comitato Studentesco richiede la convocazione delle assemblee studentesche di istituto, come previsto dal D.Lgs. cit. art. 14, c. 2.
2. La richiesta può essere presentata anche dal Direttivo.

#### **Articolo 8 – Modalità di convocazione del comitato**

1. Il Comitato Studentesco può essere convocato sia in orario scolastico che extrascolastico; le sue riunioni devono svolgersi all'interno dei locali dell'Istituto.



2. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni mese. In caso di mancata convocazione, il Comitato può sollecitarla al Presidente, tramite richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei suoi componenti.
3. In caso di inerzia del Presidente, il Direttivo del Comitato Studentesco è convocato su richiesta di 1/10 dei componenti del Comitato per valutare la richiesta di convocazione.
4. Di norma può essere consentita una sola riunione al mese in orario di lezione o fuori dall'orario di lezione.
5. Il Comitato può essere convocato dal Presidente, dalla metà del Direttivo, da 1/3 dei rappresentanti di classe o dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta unanime dei rappresentanti nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta Provinciale delle studentesse e degli studenti, ma esclusivamente per comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente.
6. L'ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente scolastico con almeno 5 giorni di preavviso.
7. La convocazione ed il relativo ordine del giorno vengono comunicati dalla scuola a mezzo circolare a tutti i membri del Comitato Studentesco.
8. In caso di necessità di convocazione da parte del Dirigente Scolastico, questo preavvisa il Presidente del Comitato Studentesco, che ha la facoltà di integrare con proprie proposte l'ordine del giorno anche al di fuori dei limiti temporali previsti dal c. 6.
9. Le convocazioni del Comitato da parte del Dirigente scolastico non vanno a influire sul monte ore a disposizione delle studentesse e degli studenti.

#### **Articolo 9 – Assenze alle riunioni**

1. La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco è obbligatoria, se non nei casi in cui la programmazione didattica non lo consenta.

#### **Articolo 10 – Ruolo del Dirigente scolastico nelle riunioni**

1. Possono partecipare alla seduta il Dirigente scolastico o un suo delegato che può intervenire sui punti posti all'ordine del giorno dal Dirigente scolastico stesso e, previa richiesta, sui punti autonomamente fissati dalle studentesse e dagli studenti, altrimenti deve attenersi al proprio compito cioè controllare che i lavori del Comitato si svolgano nel rispetto del Regolamento.
2. Il Dirigente scolastico o il suo delegato hanno potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento (D.Lgs. cit. art. 14, c. 5): ciò comporta la possibilità di allontanamento di chi turba lo svolgimento della riunione o, in casi di particolare gravità, la sospensione o lo scioglimento della riunione.

#### **Articolo 11 – Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d'istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio d'istituto in data 18/12/2023 ed entra in vigore al giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.